

# IL FALLIMENTO NELLA NUOVA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

di Claudio Venturi

**Sommario:** - **1. Premessa.** - 1.1. L'iter della nuova riforma. - 1.2. La riforma del diritto societario e del diritto fallimentare. - 1.3. Entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare. - **2. Entrata in vigore della riforma.** - 2.1. Presupposti per la dichiarazione di fallimento. - 2.1.1. *Presupposto soggettivo: i soggetti sottoposti a fallimento.* - 2.1.2. *Presupposto oggettivo: lo stato di insolvenza.* - 2.1.2. *Soggetti esclusi dal fallimento.* - 2.2. La procedura fallimentare. - 2.2.1. *Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.* - 2.2.2. *Competenza del Tribunale.* - 2.2.3. *Istruttoria prefallimentare e la scelta del ruolo camerale.* - 2.2.4. *La sentenza dichiarativa di fallimento.* - 2.2.5. *Gli effetti della sentenza.* - 2.2.6. *Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.* - **3. Gli organi preposti al fallimento.** - 4.1. Il tribunale fallimentare. - 3.2. Il giudice delegato. - 3.3. Il curatore fallimentare. - 3.3.1. *Compiti e funzioni.* - 3.3.2. *I requisiti per la nomina.* - 3.3.3. *Il curatore fallimentare sostituito d'imposta.* - 3.4. Il comitato dei creditori. 4. Gli effetti del fallimento. - 4.1. Gli effetti del fallimento per il fallito. - 4.2. Gli effetti del fallimento per i creditori. - **5. Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari.** - 5.1. L'apposizione di sigilli e la consegna di denaro, titoli e scritture contabili. - 5.2. La redazione dell'inventario. - 5.3. L'elenco dei creditori. - **6. L'accertamento del passivo.** - 6.1. Avvisi ai creditori. - 6.2. Domanda di ammissione al passivo. - 6.3. Impugnazioni. - **7. L'esercizio provvisorio dell'impresa.** - **8. La redazione dell'inventario e la ripartizione dell'attivo.** - 8.1. La redazione dell'inventario. - 8.2. La ripartizione dell'attivo. - 8.3. Rendiconto del curatore. - 8.4. Ripartizioni parziali. - 8.5. Ripartizione finale. - **9. La chiusura del fallimento e la proposta di concordato fallimentare.** - 9.1. La chiusura del fallimento. - 9.2. La proposta di concordato fallimentare. - 9.2.1. *Soggetti legittimati.* - 9.2.2. *Il concordato delle società.* - **10. Del fallimento delle società.** - 10.1. Il fallimento delle società con i soci a responsabilità illimitata. - 10.2. Il fallimento delle società a responsabilità limitata. - 10.3. La proposta di concordato.

## 1. Premessa

### 1.1. L'iter della nuova riforma

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del **D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5**, il Governo ha portato a compimento la riforma delle procedure concorsuali.

Com'è noto, il **decreto legge 14 marzo 2005, n. 35**, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, aveva introdotto all'art. 2 alcune modifiche che intervenivano sulla disciplina della revocatoria, sul concordato preventivo ed introducevano nel

nostro ordinamento gli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsti dall'art. 182 *bis*, inserito nella legge fallimentare.

Con la successiva **legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80**, alle norme previste dal decreto legge, che avevano subito pochissimi ritocchi, si era aggiunta la delega al Governo ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi recanti "la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali".

Con il recente decreto legislativo la delega ha avuto completa attuazione.

Va anzitutto osservato che il legislatore, come già aveva fatto con il decreto legge n. 35/2005, è ricorso alla tecnica della novellazione, rivedendo in varie parti il testo della legge fallimentare del 1942, il cui impianto riesce profondamente, ma non totalmente modificato.

Nonostante la legge delega facesse riferimento alla riforma delle procedure concorsuali in genere, quasi tutti i punti indicati dalla legge delega ed ora oggetto degli interventi attuati con il decreto legislativo si riferiscono al solo fallimento, vale a dire alla procedura liquidatoria, limitandosi, tra l'altro, alla soppressione della procedura di amministrazione controllata.

Il legislatore non ha ritenuto di intervenire sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria, neppure per coordinarne i principi con quelli sanciti per le altre procedure concorsuali ed ha sostanzialmente limitato gli interventi sul concordato preventivo alle norme contenute nel decreto legge n. 35/2005, convertite senza sostanziali modificazioni.

L'intento del legislatore è fondamentalmente quello di allineare la normativa interna con quella degli altri Stati dell'Unione europea, per introdurre una nuova disciplina concorsuale per la disciplina dell'insolvenza, atta a semplificare le precedenti procedure esistenti, e tendente, al contempo, sia alla conservazione dell'impresa che alla tutela dei creditori.

Si tratta, dunque, di una riforma che adegua la legislazione italiana agli standard imposti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e che la cui mancata adozione avrebbe comportato il rischio di sanzioni da parte del Consiglio di Europa.

## **1.2. La riforma del diritto societario e del diritto fallimentare**

La riforma del diritto fallimentare segue di poco la riforma del diritto societario e può essere considerata come una continuità, almeno per quanto riguarda gli intenti e le finalità.

La riforma del diritto societario, approvata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e la riforma del diritto fallimentare, approvata con il D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, mirano ad una stessa finalità: quella di modernizzare il diritto dell'impresa considerato nel suo complesso.

Gli interventi sulla legge di diritto fallimentare sono volti sostanzialmente, da un lato a garantire, nel limite del possibile, la conservazione dell'impresa come complesso produttivo, dall'altro ad evitare penalizzazioni inutili del soggetto imprenditore, che in qualche modo si vede coinvolto nella procedura fallimentare.

Un buon diritto fallimentare, che non sia solo punitivo, dovrebbe contribuire, insieme ad un buon diritto societario, allo sviluppo e alla crescita dimensionale delle imprese.

### 1.3. Entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare

Il D. Lgs. n. 5/2006, contenente la riforma organica della disciplina del fallimento è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2006 ed è entrato in vigore, come stabilito all'art. 153, sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, precisamente, il **16 luglio 2006**, fatta eccezione per alcune disposizioni che riguardano delle delimitazioni alla libertà del fallito (articoli 45, 46, 47, 151 e 152), le quali sono entrate immediatamente in vigore il **16 gennaio 2006**.

## 2. Il fallimento

### 2.1. Presupposti per la dichiarazione di fallimento

In ossequio al principio fondamentale del nostro ordinamento detta negli articoli 2740 e 2741 del Codice civile, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, la procedura fallimentare si propone il compito primario di realizzare la responsabilità patrimoniale del debitore con il rispetto della "*par condicio creditorum*".

Affinché possa essere dichiarato il fallimento del creditore è necessario che ricorrano due presupposti: uno di carattere soggettivo, individuato nell'art. 1, e l'altro oggettivo, individuato nell'art. 5 della L.F..

#### 2.1.1. Presupposto soggettivo: i soggetti sottoposti al fallimento

Il legislatore ha riformulato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina del fallimento e del concordato preventivo, modificando l'articolo 1 del R.D. n. 267/1942.

La ratio dell'intervento legislativo è stata sostanzialmente quella di restringere e limitare il numero dei soggetti assoggettabili alle procedure concorsuali, non dal punto di vista qualitativo (i soggetti sono gli stessi di prima), ma dal punto di vista quantitativo, cioè intervenendo sul concetto di piccolo imprenditore.

Come in precedenza, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.

Il legislatore delegato ha mantenuto il principio per cui il fallimento è limitato **al solo imprenditore commerciale**, escluso il piccolo imprenditore. Ha però rivisto, come si diceva, la nozione di piccolo imprenditore escluso dal fallimento.

E' noto il travaglio interpretativo della giurisprudenza sulla nozione di "piccolo imprenditore", che vedeva nel vecchio sistema una duplice nozione espressa, da una parte, dall'art. 2083 c.c. e, dall'altra, dall'art. 1 della legge fallimentare del 1942.

Mentre l'art. 2083 faceva riferimento alla prevalenza del lavoro proprio del piccolo imprenditore e della famiglia, l'art. 1 legge fall. forniva una nozione di carattere quantitativo escludendo dal fallimento coloro che avessero un reddito

inferiore al minimo imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e un capitale investito inferiore alle 900.000 lire (464,81 euro).

Venuti meno questi due limiti a seguito della soppressione dell'imposta di ricchezza mobile e della perdita di valore della moneta che aveva reso irrisorio il limite delle 900.000 lire, la giurisprudenza aveva applicato la nozione dettata dall'art. 2083 c.c. affermando il principio per cui era piccolo imprenditore colui che ricavava dall'impresa un guadagno modesto che non assumeva le caratteristiche del profitto, essendo comunque prevalente l'elemento lavoro sul capitale investito.

Come è noto, infatti, la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 570 del 22 dicembre 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 1 della legge fallimentare e, a seguito di questa pronuncia, l'individuazione del piccolo imprenditore è stata basata sul dettato dell'art. 2083 C.C.

La portata dell'art. 2083 è stata, nel corso degli anni, meglio precisata da una serie di interventi della dottrina e della giurisprudenza che hanno contribuito ad individuare la casistica dei soggetti rientranti nella categoria del piccolo imprenditore.

Alcuni parametri oggettivi e quantitativi di riferimento sono stati ravvisati nella valutazione dell'attività svolta, dell'organizzazione dei mezzi utilizzati, dell'entità dell'impresa, della prevalenza della manodopera sul capitale investito, ecc.

In altre parole, il venir meno dei parametri indicati nell'art. 1 della L.F., ha demandato ai magistrati la valutazione, caso per caso e a seconda della singola fattispecie, delle soglie limite ai fini dell'individuazione del piccolo imprenditore.

La riforma interviene ora sulla norma con importanti e sostanziali modifiche:

- 1) individuando precisi parametri di riferimento per l'individuazione della figura dell'imprenditore non piccolo;
- 2) uniformando la disciplina concorsuale sia per imprenditore commerciale e artigiano, da una parte, che per imprenditore commerciale e società commerciale dall'altra.

Il legislatore delegato, nell'intento di superare la precedente situazione di incertezza, fornisce così una nuova nozione quantitativa di piccolo imprenditore che prescinde dal criterio stabilito dall'art. 2083 c.c.

Pertanto secondo il nuovo testo dell'art. 1 L.F. *“non sono piccoli imprenditori”* *“gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva”* che, anche alternativamente:

- a) hanno effettuato **investimenti** nell'azienda per un capitale di valore **superiore a 300.000 euro**;
- b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, **ricavi lordi** calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo **superiore a 200.000 euro**.

L'imprenditore è quindi soggetto al fallimento anche se risulti superato uno solo dei due predetti limiti.

Tali limiti potranno essere aggiornati ogni tre anni, con decreto della Ministero della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT.

Come osserva la Relazione governativa, l'innovazione persegue la finalità, prospettata incidentalmente dalla Corte Costituzionale nella pronunce nn. 302/1985, 488/1993 e 368/1994, tesa ad evitare l'apertura di procedure

fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i loro costi superino i ricavi distribuibili ai creditori.

La Relazione ricorda che di fatto alcuni tribunali avevano già introdotto il principio di non far luogo alla dichiarazione di fallimento nell'ipotesi in cui l'esposizione debitoria risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare fosse inferiore ad un certo ammontare di volta in volta individuato.

Regolando legislativamente la materia si è ottenuto il risultato di uniformare le prassi allo stato utilizzate nei vari Tribunali.

Una novità di rilievo la si rinviene nella previsione espressa (*“gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva”*) che anche le società commerciali, al ricorrere di determinate condizioni, possono essere qualificate come *“piccolo imprenditore”* e, come tali, possono essere esonerate dal fallimento.

Questa è una novità di assoluto rilievo, in quanto l'art. 1 della precedente legislazione, nell'ultimo capoverso, affermava che in nessun caso erano considerati piccoli imprenditori le società commerciali.

In altri termini, una società era esclusa dal novero dei piccoli imprenditori e quindi necessariamente era assoggettabile a fallimento.

La nuova norma ha eliminato il riferimento alle società commerciali.

Dunque, anche una società commerciale che rientri nei parametri indicati in precedenza è sottratta al fallimento.

### **2.1.2. Presupposto oggettivo: lo stato di insolvenza**

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del R.D. n. 267/1942, rimasto inalterato, l'imprenditore che può essere dichiarato fallito è quello che si trova in stato d'insolvenza.

Dunque, il presupposto oggettivo affinché un imprenditore sia assoggettato alle disposizioni sul fallimento è che **versi in stato di insolvenza**.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Una definizione della *“insolvenza”* più approfondita, elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è la seguente: l'insolvenza è una condizione generale che coinvolge l'intero patrimonio dell'imprenditore e consiste in una situazione di impotenza economica, funzionale e non transitoria, a seguito della quale il debitore non è più in grado di far fronte regolarmente, tempestivamente (cioè alle scadenze) e con mezzi normali alle obbligazioni assunte, per il venir meno delle condizioni liquidità e di credito necessarie alla propria attività.

La Corte di Cassazione, Sezione I, nella Sentenza n. 4789 del 4 marzo 2005 fornisce la seguente definizione dello stato di insolvenza: *“Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”*.

### **2.1.3. Soggetti esclusi dal fallimento**

Restano esclusi dall'assoggettabilità alle procedure concorsuali gli imprenditori agricoli e gli enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un'attività economica e tutti gli imprenditori che rimangono al di sotto delle soglie indicate dall'articolo 1 della legge fallimentare.

## **2.2. La procedura fallimentare**

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006, l'organizzazione del fallimento subisce una rivoluzione.

Le linee di fondo dell'intervento sono quelle di valorizzare le istanze private rispetto a quelle pubbliche, in ossequio alle finalità liquidatorie della procedura.

Anche le norme processuali sul controllo degli atti subisce una rivoluzione.

La funzione di amministrazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente e della sua liquidazione subisce interventi significativi.

### **2.2.1. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento**

Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del R.D. n. 267/1942, come sostituito dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 5/2006, il fallimento viene dichiarato:

- a) dietro ricorso del debitore,**
- b) dietro ricorso di uno o più creditori,**
- c) su richiesta del Pubblico ministero.**

Com'è noto l'art. 6 della legge fallimentare, nel testo novellato dall'art. 5 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha eliminato ogni riferimento all'**iniziativa d'ufficio per la dichiarazione di fallimento**, oggi circoscritta e consentita nei soli casi contemplati dagli artt. **7** (Iniziativa del pubblico ministero), **162** (*Inammissibilità della proposta di concordato preventivo*) e **173** (*Revoca dell'ammissione al concordato*) della legge fallimentare.

Nel successivo articolo 7 del R.D. n. 267/1942, come sostituito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 5/2006, si prevedono i casi in cui il Pubblico ministero è legittimato a presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore. Essi sono:

- 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
- 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

### **Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa**

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti **entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese**, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Rispetto alla redazione dell'articolo precedente, l'articolo 9 del D. Lgs. n. 5/2006 ha introdotto un secondo comma nel quale si stabilisce che in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è

fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.

### **Fallimento dell'imprenditore defunto**

L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite sopra

L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito, entro 3 giorni, dei bilanci, delle scritture contabili obbligatorie e dell'elenco dei creditori.

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

### **Obblighi dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento**

L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale:

- a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;
- b) uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività,
- c) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni,
- d) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

### **2.2.2. Competenza del Tribunale**

Ai sensi del primo comma dell'art. 9 della L.F., rimasto immutato rispetto alla normativa precedente, il fallimento è dichiarato dal Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

### **2.2.3. Istruttoria prefallimentare e la scelta del ruolo camerale**

In base al nuovo articolo 15 del R.D. n. 267/1942, come sostituito dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 5/2006, l'istruttoria prefallimentare si svolge davanti al Tribunale **in composizione collegiale** con le modalità dei procedimenti in Camera di consiglio.

Il legislatore ha regolato ex novo il procedimento per la dichiarazione di fallimento, che in passato non era sostanzialmente disciplinato.

Com'è noto, l'art. 15 della legge fallimentare del 1942 prevedeva soltanto che il Tribunale prima di dichiarare il fallimento, avesse facoltà di sentire il debitore in Camera di consiglio.

A seguito delle numerose pronunce di illegittimità costituzionale dell'art. 15 e delle altre norme ad esso collegate, l'audizione del fallito era divenuta un obbligo, ma il procedimento relativo era rimasto privo di una specifica disciplina.

Si riteneva peraltro generalmente che esso fosse regolato dalle norme relative ai procedimenti in Camera di consiglio in quanto applicabili; che il Tribunale potesse delegare per l'audizione del fallendo e per gli eventuali atti istruttori un proprio componente; che il procedimento avesse carattere inquisitorio e che quindi la decisione in ordine all'acquisizione della prova fosse rimessa alla valutazione sostanzialmente discrezionale del giudice.

Tempi e modi del procedimento non erano peraltro compiutamente normati e non veniva assicurato un effettivo e completo contraddittorio tra il debitore ed il soggetto istante per il fallimento.

Per semplificare ed accelerare ulteriormente la procedura, è stata inserita la possibilità di indicare nel ricorso il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui l'istante dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, sia prima che dopo l'apertura della procedura concorsuale.

#### **2.2.4. La sentenza dichiarativa di fallimento**

La pronuncia ed il contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento sono regolati dall'art. 16 del R.D. n. 267/1942, così come modificato dall'art. 14 del D. Lgs. n. 5/2006.

La disciplina non differisce in misura rilevante da quella previgente se non per alcuni aspetti.

Sono mutati i termini che la sentenza deve fissare per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato e per la presentazione delle domande d'insinuazione da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso del fallito.

All'esame dello stato passivo deve provvedersi entro il termine di 120 giorni dal deposito della sentenza.

Tale termine è espressamente definito perentorio, ma in realtà al suo mancato rispetto non possono ovviamente seguire decadenze, essendo impensabile che non si faccia luogo all'esame dello stato passivo.

I creditori debbono presentare la domanda d'insinuazione entro 30 giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Anche questo termine è definitivo perentorio. Ne segue che i creditori che non rispettino il termine non potranno presentare domanda tempestiva d'insinuazione e dovranno proporre la domanda nelle forme dell'insinuazione tardiva.

Entrambi i termini, quello per l'esame dello stato passivo e quello per il deposito delle domande d'insinuazione, sono strettamente funzionali alla diversa disciplina dell'accertamento del passivo dettata dal legislatore, che innova profondamente rispetto al passato.

#### **2.2.5. Gli effetti della sentenza**

E' di particolare importanza l'ultimo comma dell'art. 16, che stabilisce che la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione, mediante deposito in Cancelleria, ai sensi dell'articolo 133, primo comma del codice di procedura civile.

Tuttavia gli effetti nei riguardi dei terzi si producono **dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese** ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.

In questo modo il legislatore si è dimostrato sensibile all'esigenza di tutela dei terzi di buona fede che, nel sistema previgente, potevano compiere atti negoziali nei confronti del fallito ignorandone l'avvenuta dichiarazione di fallimento, atti ovviamente colpiti da sanzione d'inefficacia.

Con il nuovo sistema la pubblicità della sentenza di fallimento non è più affidata all'anacronistica affissione alla porta del Tribunale, che non costituiva uno strumento efficace, ma all'iscrizione nel Registro delle imprese, che è effettivamente accessibile e consultabile da parte dei terzi. Anche telematicamente.

Va poi sottolineato che mentre l'art. 16, ultimo comma, parla di "iscrizione" della sentenza nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 17, secondo comma, quest'ultima norma usa il diverso termine di "annotazione", precisando che questa ha luogo presso l'ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

E' peraltro da ritenere che la diversa terminologia sia priva di conseguenze di carattere sostanziale, atteso che il regolamento del Registro delle imprese, di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 781, e successive disposizioni, distingue l'iscrizione dal deposito degli atti, ma non sembra prevedere un trattamento differenziato dell'iscrizione rispetto all'annotazione.

L'art. 17, ultimo comma, prevede che il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmetta, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del Registro delle imprese competente.

La trasmissione per via telematica potrà abbreviare i tempi di iscrizione, anche se non potrà eliminare il tempo necessario per la "lavorazione" della domanda da parte dell'Ufficio, sì che comunque vi sarà un divario temporale tra la pubblicazione della sentenza da parte del tribunale e la sua inserzione nel registro.

#### **2.2.6. Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento**

Il sistema vigente prima della riforma prevedeva che contro la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata all'esito di un giudizio a cognizione sommaria, potesse essere proposta opposizione avanti allo stesso tribunale che aveva pronunciato la sentenza.

In tal modo si dava luogo ad un giudizio di primo grado a cognizione piena che si svolgeva nelle forme del rito ordinario.

Contro la sentenza che definiva il giudizio di opposizione erano esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione: appello e ricorso per cassazione.

Il legislatore ha ora abolito il giudizio di opposizione, stabilendo che contro la sentenza dichiarativa di fallimento è direttamente proponibile l'appello con ricorso da depositarsi entro trenta giorni avanti alla corte d'appello (art. 18, R.D. n. 267/1942, così come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 5/2006).

A tanto si è pervenuti sulla base della tesi, espressa dalla *Relazione* governativa, secondo la quale la giurisprudenza considera oggi la giurisdizione camerale come un "contenitore neutro" nel quale possono trovare spazio sia i provvedimenti di cd. "volontaria giurisdizione", sia i provvedimenti di natura "contenziosa".

Il termine per l'appello decorre per il debitore dalla data di notificazione della sentenza e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel Registro delle imprese.

Viene inoltre chiarito che l'appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non può, comunque, essere proposto, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 327, comma 1, del C.P.C.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.

I termini per la notifica del ricorso e del decreto e per il deposito delle memorie delle parti resistenti sono strettissimi, sì che nella pratica potrà essere difficile rispettarli, soprattutto nel caso in cui vi siano difficoltà nella notifica.

Va sottolineato che nessuno dei termini in questione, tuttavia, è indicato come perentorio.

All'udienza il collegio, sente le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche d'ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile.

La corte, cioè, pronuncerà la sentenza al termine della discussione orale, dando immediata lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Tuttavia, in caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni.

### **3. Gli organi preposti al fallimento**

La scelta del legislatore delegato, da una parte ha voluto realizzare una semplificazione delle attuali procedure, garantendo la conservazione, ove è possibile, dei valori produttivi dell'impresa; dall'altro ha attuato una sostanziale privatizzazione della procedura attraverso una maggiore valorizzazione di taluni organi (il comitato dei creditori e il curatore) e l'arretramento dell'organo giudiziario (giudice delegato, tribunale) ad una funzione di garanzia della procedura.

La riforma ha così ridisegnato il ruolo degli organi fallimentari, potenziando poteri e funzioni svolte dal curatore e specialmente del comitato dei creditori e ridimensiona, invece, il ruolo del giudice delegato.

Il nuovo sistema di rapporti tra gli organi della procedura prevede, infatti, che rimangano sostanzialmente immutati i poteri del tribunale fallimentare, ma **ridimensiona sensibilmente i poteri del giudice delegato**, attribuisce un'**ampia autonomia gestionale al curatore fallimentare** e **conferisce i più rilevanti poteri al comitato dei creditori**, che diventa il punto di riferimento dell'intera procedura.

#### **3.1. Tribunale fallimentare**

Secondo quanto stabilito dall'art. 23 del R.D. n. 267/1942, così come sostituito dall'art. 20 del D. Lgs. n. 5/2006, il tribunale che ha dichiarato il fallimento:

a) è investito dell'intera procedura fallimentare;

- b) ha il potere di provvedere alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura;
- c) può sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori;
- d) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

Il tribunale fallimentare è l'unico, tra i vari organi della procedura, a non aver subito sostanziali mutazioni.

I Provvedimenti emessi dal tribunale, salvo che non sia diversamente disposto, sono pronunciati con decreto.

Il tribunale, nell'ambito della procedura fallimentare, tutte le volte che è chiamato ad intervenire pronuncia in composizione collegiale.

Organi della procedura sono:

- a) il giudice delegato;**
- b) il curatore;**
- c) il comitato dei creditori.**

### **3.2. Il giudice delegato**

Il Giudice delegato, secondo quanto disposto dal precedente art. 25 L.F. dirigeva le operazioni del fallimento e vigilava l'opera del curatore.

Secondo il nuovo testo dell'articolo 25, così come sostituito dall'articolo 22 del D. Lgs. n. 5/2006, egli *“esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura”*.

Il potere del giudice delegato è stato così fortemente ridimensionato: il giudice non “dirige”, ma semplicemente **“vigila e controlla”**.

Ha perso il potere di autorizzare il curatore a nominare le persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento.

Può ancora revocare le persone nominate dal curatore, ma anche tale provvedimento deve essere adottato su proposta del curatore e non motu proprio.

Mantiene il potere di liquidare i compensi agli ausiliari, ma su proposta del curatore.

E' la stessa Relazione governativa a precisare che si è voluto evitare che la maggiore autonomia del curatore si potesse risolvere in una gestione incontrollata.

La Relazione evidenzia tuttavia i poteri rimasti al giudice delegato per l'assolvimento della funzione di vigilanza, e cioè il potere:

- di convocazione del curatore e del comitato dei creditori,
- di vincolare alla autorizzazione del giudice ogni iniziativa giudiziale,
- di liquidare il compenso ai difensori nominati dal curatore e di disporre la revoca e
- di rendere partecipe il curatore del procedimento di nomina degli arbitri, rimasto in capo al giudice.

Rimane al giudice delegato il rilevante potere di approvare il programma di liquidazione, che costituisce la mappa vincolante delle operazioni di liquidazione dei beni e delle azioni giudiziali che il curatore intende compiere,

ma che comprende anche l'esercizio provvisorio e l'affitto d'azienda, e di pronunciare sulle domande dei creditori di ammissione al passivo.

E' necessario sottolineare, infine, che sebbene al giudice delegato siano stati sottratti i poteri di direzione sulla procedura, in favore di un maggior potere di intervento attribuito al comitato dei creditori, egli rimane pur sempre il garante della legalità, chiamato a provvedere nei casi di reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.

### **3.3. Il curatore fallimentare**

#### ***3.3.1. Compiti e funzioni***

Il curatore mantiene la funzione di amministrazione del patrimonio fallimentare, che già gli era attribuita dal legislatore del 1942, ma ha ora una maggiore autonomia operativa.

Come previsto dall'art. 31, così come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 5/2006, il curatore compie tutte le operazioni della procedura, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, sotto la vigilanza sia del giudice delegato che del comitato dei creditori.

La riforma fallimentare ha previsto un significativo ampliamento dei poteri attribuiti al curatore in relazione:

- alla formazione dello stato passivo;
- all'esercizio provvisorio dell'impresa;
- al programma di liquidazione.

Come in passato il curatore procede all'inventario dei beni, ma ora è di sua competenza anche l'apposizione dei sigilli, che il legislatore, invero un po' anacronisticamente ha voluto mantenere.

In sede di accertamento del passivo spetta ora al curatore la formazione del progetto di stato passivo (art. 95, L.F.), in passato attribuita al giudice delegato, che provvedeva con l'assistenza del curatore.

Nel procedimento il curatore assume la qualità di parte, tanto che non soltanto per ogni domanda di insinuazione deve rassegnare "le sue motivate conclusioni", ma a lui è rimesso di "eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione" (art. 95, comma 1, L.F.).

Nella nuova impostazione, il curatore non ha più come referente il giudice delegato.

Il suo ruolo appare valorizzato, essendo ora chiamato insieme al comitato dei creditori, ad indirizzare la procedura nel suo complesso e ad operare le scelte più opportune per la gestione della procedura stessa.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 31, il curatore è deputato alla gestione del patrimonio del debitore non più sotto la direzione del giudice delegato, ma sotto la vigilanza di questo e del comitato dei creditori.

#### ***3.3.2. I requisiti per la nomina***

La riforma introduce novità rilevanti nell'individuazione dei soggetti che possono essere chiamati a svolgere l'incarico di curatela.

La nuova formulazione dell'articolo 28, così come modificato dall'articolo 25 del D. Lgs. n. 5/2006, amplia il novero dei soggetti che possono svolgere le funzioni di curatore fallimentare, estendendo la possibilità di accedere a tale ufficio, oltre che ai soggetti dotati di specifici requisiti di professionalità (avvocati, ragionieri e dottori commercialisti) anche a:

- studi professionali associati o società tra professionisti;
- soggetti che rivestito incarichi di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Altra novità è costituita dalla previsione secondo cui non può fare il curatore:

- a) chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento,
- b) chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

Per quanto riguarda l'esercizio provvisorio dell'impresa, il nuovo articolo 104 L.F. dispone che il giudice delegato può autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori.

### **3.3.3. Il curatore fallimentare sostituto d'imposta**

Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 (cd decreto Bersani), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono stati inseriti tra quei soggetti che, alla luce dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono tenuti ad effettuare le ritenute al momento dell'erogazione di redditi di lavoro dipendente.

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono tenuti ad effettuare la ritenuta anche nel caso di pagamento di somme per prestazioni di lavoro autonomo ancorché non esercitate professionalmente.

In precedenza i predetti soggetti non erano da includere tra i soggetti obbligati ad effettuare la ritenuta al momento del pagamento di retribuzioni o di prestazioni professionali come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cassazione n. 9605/1991; n. 11047/1994; 3334/2001).

Dunque, a decorrere dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, il curatore e il commissario liquidatore assumono la qualifica anche di sostituto d'imposta.

#### **Tavola riassuntiva degli adempimenti**

	<b>Fino al 3 luglio 2006 Non sostituto d'imposta</b>	<b>Dal 4 luglio 2006 Sostituto d'imposta</b>
Pagamento	- Redditi lavoro dipendente - Redditi lavoro autonomi - Compenso	- Redditi lavoro dipendente - Redditi lavoro autonomi - Compenso
Ritenuta	<b>NO</b>	<b>SI</b>
Rilascio CUD	<b>NO</b>	<b>SI</b>
Versamento ritenute	<b>Inesistente</b>	<b>SI</b>
Dichiarazione Modello 770	<b>Inesistente</b>	<b>SI</b>

### 3.4. Il comitato dei creditori

Contrariamente a quanto disposto dalla precedente normativa, dove il comitato dei creditori era sostanzialmente chiamato ad esprimere il proprio parere nei casi obbligatori e su istanza del curatore, il legislatore della riforma ha responsabilizzato il comitato dei creditori tanto da renderlo concretamente operativo sin dall'inizio della procedura fallimentare, ampliandone le competenze e consentendone una maggiore partecipazione alla gestione della crisi dell'impresa.

Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi.

#### **3.4.1. Composizione**

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, cioè i requisiti per essere nominato curatore, previa comunicazione al giudice delegato.

In questo modo s'intende assicurare che il comitato dei creditori sia composto da tecnici, all'uopo delegati dai creditori.

E' previsto che il membro del comitato in conflitto d'interessi debba astenersi.

#### **3.4.2. Compiti**

Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni (art. 41, L.F.).

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese. Non è previsto in via generale il diritto ad un compenso per l'attività prestata.

Tuttavia i creditori allo stato ammessi in sede di adunanza dei creditori possono, a maggioranza semplice calcolata per teste, stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore (art. 37 bis, L.F.).

## **4. Gli effetti del fallimento**

### **4.1. Gli effetti del fallimento per il fallito**

Secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 42 del R.D. n. 267/1942, la sentenza che dichiara il fallimento **“priva dalla sua data il fallito**

## **dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”.**

Al secondo comma si stabilisce, inoltre, che “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”.

Al terzo comma, aggiunto dall'art. 40 del D. Lgs. n. 5/2006, si stabilisce che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, “può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi”.

### **4.1. Gli effetti del fallimento per i creditori**

L'articolo 51, così come sostituito dall'art. 48 del D. Lgs. n. 5/2006, stabilisce che, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge (artt. 92 e seguenti, L.F.).

## **5. Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari**

### **5.1. L'apposizione dei sigilli e la consegna di denaro, titoli e scritture contabili**

Secondo quanto stabilito dall'art. 84, così come sostituito dall'art. 70 del D. Lgs. n. 5/2006, dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.

Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile, facendone una descrizione nel processo verbale.

Devono essere consegnate al curatore:

- a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato, a norma dell'articolo 34, presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore;
- b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
- c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi.

In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto.

Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.

Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente (art. 86, L.F.).

## **5.2. La redazione dell'inventario**

Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventari.

L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia annotato nei pubblici registri.

## **5.3. L'elenco dei creditori**

In base a quanto disposto dall'art. 89 L.F., così come sostituito dall'art. 75 del D. Lgs. n. 5/2006, il curatore, inoltre, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve:

a) **compilare l'elenco dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria;

b) **redigere il bilancio dell'ultimo esercizio**, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

Secondo quanto disposto dall'articolo 14 della L.F., infatti, l'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve:

a) depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;

b) depositare:

- 1) uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività,
- 2) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni,
- 3) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

## **6. L'accertamento del passivo**

### **6.1. Avvisi ai creditori**

La fase dell'accertamento del passivo, che costituisce l'elemento distintivo della procedura fallimentare liquidatoria rispetto sia all'esecuzione forzata che al concordato preventivo, è stata profondamente ridisegnata dal legislatore della riforma.

A norma dell'articolo 92, così come sostituito dall'art. 77 del D. Lgs. n. 5/2006, il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:

- 1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente;
- 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

## **6.2. Domanda di ammissione al passivo**

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, va proposta con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini della successive comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.

Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione (art. 97, L.F.).

### **6.3. Impugnazioni**

Anche la fase di opposizione e di impugnazione è stata interamente riscritta. Secondo quanto stabilito dall'art. 98, così come sostituito dall'art. 83 del D. Lgs. n. 5/2006, contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

Le impugnazioni si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento (art. 99, comma 1, L.F.)

### **7. L'esercizio provvisorio dell'impresa**

Secondo quanto stabilito dall'art. 104 della L.F., così come sostituito dall'art. 90 del D. Lgs. n. 5/2006, con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria.

In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV del Capo III del Titolo II (artt. Dal 72 al 83-bis).

### **8. La redazione dell'inventario e la ripartizione dell'attivo**

Anche la materia della ripartizione dell'attivo ha subito modificazioni rilevanti da parte del legislatore.

La *Relazione* governativa afferma che, fermo restando l'impianto complessivo della disciplina previgente, il decreto delegato ha previsto una serie di precise soluzioni, spesso tratte dal diritto vivente, volte a regolamentare, per un verso, fattispecie pur frequenti, ma non specificamente disciplinate dalla legge del 1942, come quella dell'insufficienza dell'attivo anche per il soddisfacimento dei soli creditori prededucibili o, per altro verso, a imporre regole comportamentali obbligatorie nelle ipotesi in cui, nel vigore dell'attuale legge, si erano formati suggerimenti o indirizzi interpretativi non sempre univoci o dotati di sufficiente chiarezza, come nel caso dei c.d. conti speciali o delle modalità di accertamento e di pagamenti dei crediti prededucibili e del decorso del computo degli interessi.

### **8.1. La redazione dell'inventario**

A norma dell'art. 104 ter, aggiunto dall'art. 91 del D. Lgs. n. 5/2006, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all'approvazione del giudice delegato.

Il programma deve indicare le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:

- a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis;
- b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
- c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
- d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.

### **8.2. La ripartizione dell'attivo**

Il nuovo testo dell'art. 110 mantiene fermo l'obbligo del curatore di predisporre un progetto di riparto delle somme disponibili, una volta effettuati gli accantonamenti dovuti.

Il vecchio testo della norma prevedeva che il curatore dovesse presentare il progetto ogni due mesi a far tempo dalla data di esecutività dello stato passivo.

Il termine è stato ora elevato a quattro mesi, ferma restando la possibilità per il giudice delegato di stabilire un termine diverso.

Il legislatore ha poi ritenuto, in armonia con la scelta di ridimensionare il ruolo del giudice, di sopprimere il potere del giudice delegato di apportare variazioni al progetto e la facoltà dei creditori di proporre osservazioni, sulle quali decideva sempre il giudice delegato.

Ora i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del progetto di ripartizione in

cancelleria, possono proporre **reclamo contro il progetto di riparto** nelle forme del procedimento camerale ex articolo 26, previsto in tema di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale.

Una volta decorso il termine per il reclamo, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

Se, invece viene proposto reclamo, il giudice delegato dichiara esecutivo il progetto di distribuzione previo accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.

Con il provvedimento con cui si decide il reclamo si provvede anche in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

Il risultato delle scelte del legislatore è un sistema più rigido che in passato, perché il giudice delegato non può porre rimedio ad errori e sviste del curatore, sia di propria iniziativa sia recependo le osservazioni dei creditori.

Costoro sono tenuti a proporre reclamo, la cui decisione è affidata al tribunale in formazione collegiale, di cui non può far parte il giudice delegato, nonostante che egli in questo caso non assuma alcuna determinazione sul contenuto del progetto di riparto.

E' invece da approvare la previsione che consente al giudice delegato di ordinare il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In questo modo le modalità di comunicazione del provvedimento ai creditori sono semplificate ed i conseguenti tempi di svolgimento della procedura dovrebbero avvantaggiarsene.

### **8.3. Rendiconto del curatore**

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Il giudice ordina il deposito del conto in Cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.

### **8.4. Ripartizioni parziali**

L'art. 113 mantiene il principio per cui il riparto finale segue le stesse regole previste per i riparti parziali, anche se vi sono poi significative differenze di disciplina per quanto concerne gli accantonamenti.

Con riferimento ai riparti parziali l'art. 113 stabilisce che la distribuzione non può superare l'80% delle somme da ripartire (in precedenza era il 90%). Debbono comunque essere trattenute le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile.

In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

Ancora devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Vanno poi disposti accantonamenti a favore dei creditori ammessi con riserva, dei creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari, dei creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato, dei creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

In questo modo il legislatore ha opportunamente introdotto dei vincoli alla distribuzione dell'attivo in sede di riparto parziale che non erano previsti dalla vecchia disciplina, anche se molti tribunali adottavano prassi corrispondenti, a tutela dei creditori e dei terzi.

## **8.5. Ripartizione finale**

Per quanto concerne il riparto finale l'art. 117 stabilisce che nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente effettuati. Tuttavia se la condizione in relazione alla quale era stata disposta l'ammissione con riserva ovvero se ancora non è passato in giudicato il provvedimento in relazione al quale era stato disposto l'accantonamento, la somma oggetto dell'accantonamento stesso è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Quando si verifichi l'evento, la somma sarà distribuita ai creditori in favore dei quali era stato disposto l'accantonamento.

In difetto essa sarà oggetto di riparto supplementare tra i creditori, senza peraltro che l'esistenza dell'accantonamento impedisca la chiusura della procedura.

Ancora il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Si tratta di disposizione innovativa che può, nel consenso dei creditori interessati, agevolare la chiusura della procedura.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute in base al piano di riparto finale sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'art. 34 della legge.

Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

## **9. La chiusura del fallimento e la proposta di concordato fallimentare**

### **9.1. La chiusura del fallimento**

Il legislatore ha ritoccato la disciplina della chiusura del fallimento, senza peraltro introdurre modifiche particolarmente rilevanti.

Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 118 del R.D. n. 267/1942, così come modificato dall'art. 108 del D. Lgs. n. 5/2006, la procedura di fallimento si chiude:

- 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
- 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

Nel successivo secondo comma si stabilisce che ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.

### **9.2. La proposta di concordato fallimentare**

#### ***9.2.1. Soggetti legittimati***

Il legislatore ha profondamente ridisegnato il concordato fallimentare, che, pur rappresentando anch'esso una ipotesi di chiusura del fallimento, assume un'importanza particolare perché costituisce un modo per porre fine alla procedura concorsuale tramite un accordo tra il fallito o un terzo ed i creditori. La proposta di concordato può essere presentata sia da fallito che dai creditori o da un terzo.

L'art. 129 chiarisce peraltro che la proposta può essere presentata anche dallo stesso curatore.

In ciò la nuova disciplina si differenzia profondamente dal vecchio sistema previsto dalla legge fallimentare del 1942, perché questo attribuiva la legittimazione soltanto al fallito.

Una volta aperta la procedura fallimentare, vengono meno le ragioni legate alla tutela della libertà d'iniziativa economica e al divieto di espropriazione senza indennizzo, sanciti dagli artt. 41 e 42 Cost., che impediscono, in assenza dello stato d'insolvenza che la proposta, di accordo con i creditori sia proposta da un soggetto diverso dall'imprenditore.

Si comprende pertanto perché, a differenza di quanto previsto per il concordato preventivo, nel concordato fallimentare il legislatore abbia ritenuto di attribuire il potere di presentare la proposta anche a soggetti diversi dal fallito.

Nella vecchia disciplina la proposta di concordato fallimentare poteva essere presentata soltanto una volta reso esecutivo lo stato passivo.

La ragione stava nel fatto che prima di tale momento appariva impossibile convocare i creditori a votare sulla proposta di concordato, perché ancora non erano state ultimate le operazioni di verifica dei crediti e non poteva conoscersi il nome dei creditori legittimati a partecipare all'adunanza ed a esprimere il voto.

Il legislatore della riforma ha ritenuto di poter anticipare tale momento, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un **elenco provvisorio dei creditori del fallito** da sottoporre all'approvazione del giudice delegato.

L'art. 127, primo comma, chiarisce poi che, se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto di voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.

E' peraltro da ritenere che in sede di omologazione del concordato i creditori esclusi possano proporre opposizione quando la loro mancata ammissione al voto abbia avuto influenza sulla formazione della maggioranza.

Dunque, la proposta la legittimazione può essere attribuita ai creditori, al curatore, ad un terzo non creditore e al fallito.

Il fallito peraltro, così come la società cui egli partecipi o le società sottoposte a comune controllo del fallito stesso, non possono presentare la proposta se non decorsi sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Si vuole in questo modo incentivare l'imprenditore ad accedere alle forme di composizione della crisi che prescindono dal fallimento, prima tra tutte il concordato preventivo.

Il legislatore vuol favorire l'emersione anticipata della crisi nella convinzione che, prima l'imprenditore cerca di trovare una soluzione alla situazione di difficoltà o di dissesto in cui versa, maggiori sono le possibilità di addivenire ad una soluzione.

### **9.2.2. Il concordato delle società**

Per quanto concerne il concordato delle società, il legislatore ha ritenuto di coordinare la disciplina previgente con quanto stabilito in generale dalla riforma del diritto societario.

L'art. 152 prescrive tuttora che la proposta è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale.

Nelle società di persone il legislatore ha mantenuto la regola, già vigente prima della riforma, per cui la proposta deve essere **approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale**.

Per contro nelle società per azioni, a responsabilità limitata e nelle cooperative non è più necessaria la deliberazione dell'assemblea straordinaria ed è sufficiente la **deliberazione degli amministratori**.

Tanto per le società di persone che per le società di capitali, è fatta salva la diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto.

Occorre in ogni caso che la decisione dei soci o la deliberazione degli amministratori risultino da verbale redatto da notaio e siano depositate ed iscritte nel Registro delle imprese.

E' da ritenere che tale precetto valga anche quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedano forme diverse da quelle previste dal legislatore.

Il contenuto della proposta differisce in misura rilevante da quella che era la vecchia disciplina dettata dalla legge del 1942.

Il legislatore ha seguito la logica del nuovo concordato preventivo e di conseguenza il contenuto della proposta può essere assai vario.

Si è ben lontani dal vecchio sistema che prevedeva il pagamento integrale dei creditori privilegiati e l'offerta di una percentuale ai creditori chirografari, in misura uguale per ciascuno di essi.

Ora la lettera c) dell'art. 124 riprende testualmente la lettera a) dell'art. 160 in tema di concordato preventivo. Di conseguenza la proposta potrà prevedere la **ristrutturazione dei debiti** e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

Il concordato potrà pertanto assumere qualunque contenuto, remissorio o dilatorio; potrà prevedere l'acollo dei debiti, in tutto o in parte, in capo a terzi e la trasformazione dei crediti insinuati in capitale di rischio, mediante attribuzione ai creditori o a società da costoro partecipate, di azioni, quote od obbligazioni convertibili in azioni.

E' pure previsto il ricorso ad altri strumenti finanziari o titoli di debito.

Ancora è possibile **la suddivisione dei creditori in classi**, con previsione di trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse.

In tal caso peraltro la proposta dovrà contenere l'indicazione delle ragioni che giustificano tali trattamenti differenziati.

Anche in questo caso il legislatore ha ricalcato la disciplina dettata dall'art. 160 per il concordato preventivo, anche se va sottolineato che l'art. 160 lett. d) non richiede che vengano indicate le ragioni del trattamento differenziato delle classi.

Il legislatore precisa infine che le classi vanno formate "secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei".

Anche in questo caso è stato ripreso il testo dell'art. 160, dettando una disciplina del tutto analoga a quella del concordato preventivo.

## **10. Del fallimento delle società**

Nel caso di fallimento di una società, gli amministratori e gli eventuali liquidatori sono tenuti agli obblighi imposti dal fallito: sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza e del proprio domicilio; devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori ogni volta che necessitano informazioni o chiarimenti. Secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 146, così come sostituito dall'art. 130 del D. Lgs. n. 5/2006, sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;

b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile (Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci).

### **10.1. Il fallimento delle società con soci a responsabilità illimitata**

Le conseguenze del fallimento sui soci sono diverse a seconda il tipo di società. La sentenza che dichiara il fallimento di una società di persone (SNC o SAS) o delle società in accomandita per azioni produce anche il fallimento dei soci, anche se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati.

La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata(art. 147, comma 2, L.F.).

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione nelle modalità stabilite all'articolo 15.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.

Allo stesso modo si procede qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello secondo le modalità stabilite all'articolo 18.

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello seguendo le modalità fissate dall'articolo 22.

### **Fallimento della società e dei soci**

Nei casi previsti sopra, il tribunale, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci, nomina un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure.

Possono essere nominati più comitati dei creditori.

Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci.

Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

### **Fallimento dei soci**

Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società (art. 149, L.F.).

### **10.2. Il fallimento delle società a responsabilità limitata**

1. Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile (2).

### **10.3. La proposta di concordato**

La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

a) **nelle società di persone**, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) **nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative**, sono deliberate dagli amministratori.

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b) deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel Registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile (art. 152, L.F.).

Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento.

Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento (art. 154, L.F.).